

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1872

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BISCARDI, DE LUCA, GALLO, SENESE**
e **MANCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1995

Disciplina del diritto di asilo

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende dare attuazione all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che garantisce il diritto di asilo allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche.

Le disposizioni vigenti, incorporate nella cosiddetta legge Martelli (cioè nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39) sono state connotate da un elemento di urgenza, che ha condotto ad accorpate le previsioni relative a rifugiati e ad immigrati ed a lasciare ancora una volta inattuato il disposto costituzionale (la legge fa infatti esclusivo riferimento alla nozione di «rifugiato» contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951).

Le norme attuali sono perciò inadeguate alla natura del fenomeno: la materia dell'asilo necessita infatti di una serie di specifiche previsioni, diverse da quelle relative all'immigrazione, in materia di modalità di presentazione della domanda, accertamento dell'identità, modalità di respingimento ed espulsione, ricongiungimenti familiari eccetera.

Inoltre, occorre non dimenticare il contesto creato dai recenti accordi internazionali cui l'Italia ha aderito. Tra questi, l'accordo di Schengen è stato ratificato (legge 30 settembre 1993, n. 388) con l'inclusione di una clausola che prevede l'obbligo di esaminare la domanda di asilo ai sensi dell'articolo 10, terzo comma della Costituzione. Le risoluzioni del Consiglio europeo di Edimburgo impegnano i Paesi membri ad armonizzare entro il 1995 le politiche nazionali in materia di asilo.

È evidente perciò la necessità, oltre che l'utilità, di una legge che attui il disposto costituzionale.

Diversi sono gli elementi di novità contenuti nel presente disegno di legge.

In primo luogo, viene riconosciuto il diritto di asilo anche ai rifugiati cosiddetti di fatto, che attualmente trovano protezione o rimangono nel nostro Paese sulla base di disposizioni di natura eccezionale, elaborate di volta in volta per fronteggiare il fenomeno dell'afflusso da zone di guerra o nelle quali vi siano forme gravi di violazione dei diritti umani. Ciò, lungi dall'aver eliminato il problema dell'inserimento temporaneo degli sfollati, ha dato luogo ad una selva di disposizioni diverse e ad un inaccettabile caos normativo. Prevedere delle disposizioni organiche sul punto risponde perciò alla duplice esigenza di protezione degli sfollati e di certezza giuridica.

Altro elemento di novità è costituito dalla possibilità di chiedere asilo al di fuori del territorio nazionale, cioè presso le rappresentanze diplomatiche o in navi o aeromobili italiani. Tale previsione ha lo scopo da un lato di scoraggiare alla fonte domande abusive, dall'altro di rendere possibile l'accesso al territorio da parte di richiedenti asilo, accesso gravemente compromesso dalle sanzioni previste dall'accordo di Schengen, destinate a colpire l'immigrazione illegale (che, lo ripetiamo, è cosa diversa dall'asilo).

Segnaliamo alcuni ulteriori fattori di novità:

a) viene introdotto il concetto di inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda di asilo, volto a scoraggiare le domande strumentali; vengono inoltre introdotte disposizioni circostanziate per il caso di custodia dello straniero alla frontiera, in attesa dell'espletamento della procedura di inammissibilità;

b) viene introdotta la possibilità per il richiedente asilo di avvalersi di un esperto;

c) viene rivista la composizione della Commissione centrale;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) in caso di ricorso giurisdizionale, è disposta la sospensione automatica del provvedimento impugnato:

e) vengono previsti tempi brevi per le procedure amministrative e giurisdizionali;

f) viene introdotta una procedura di riconoscimento collettivo in casi di afflusso di massa;

g) vengono introdotte agevolazioni per il ricongiungimento familiare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disciplina del diritto di asilo)

1. Il diritto di asilo nel territorio dello Stato può essere riconosciuto secondo una delle seguenti forme disciplinate dalla presente legge:

a) è riconosciuto lo *status* di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 28 luglio 1954, n. 722, allo straniero il quale temendo, a ragione, di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese del quale è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale, a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi a causa del predetto timore; il medesimo *status* è riconosciuto allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) è riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sè dal pericolo attuale di subire danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale, anche a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico.

2. La qualifica della domanda in base alle lettere a) e b) del comma 1, che precedono è affidata all'autorità competente ad esaminarla.

3. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla sua domanda.

Art. 2.

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente a decidere sulle domande di asilo e sulle domande di cessazione dello *status* di rifugiato e dell'asilo umanitario.

2. La Commissione è nominata ogni cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: è presieduta da un magistrato di Cassazione nominato dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata del Ministero dell'interno, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da un funzionario dirigente in servizio della Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè da un rappresentante di un'organizzazione non governativa di tutela dei diritti dell'uomo indicata dal delegato dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in Italia.

3. Il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a stabilire le modalità di funzionamento della Commissione.

Art. 3.

(Presentazione della domanda di asilo)

1. La domanda di asilo può essere presentata:

a) all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio dello stato;

b) alla Questura del luogo in cui il richiedente si trova;

c) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di cittadinanza o dimora nonchè nello Stato di transito;

d) al comandante di nave o aeromobile italiano in navigazione.

2. La domanda di asilo può essere presentata mediante atto scritto, ovvero mediante dichiarazione orale che deve essere verbalizzata dall'autorità che la riceve, anche se formulata in lingua non italiana.

3. La domanda deve indicare i motivi per i quali lo straniero è stato indotto all'espatrio o per i quali non può o non vuole a causa di questo timore avvalersi della protezione del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole ritornarvi o, se apolide, non può o non vuole ritornare nel Paese nel quale aveva la residenza abituale.

4. Lo straniero ha diritto di ricevere ogni assistenza per una corretta presentazione della domanda, ha il diritto di essere posto in condizione di scrivere e parlare liberamente nella propria lingua, di ottenere informazioni sullo svolgimento della procedura e di ricevere l'assistenza di un interprete imparziale. Ha la facoltà di avvalersi dell'assistenza di un avvocato o procuratore legale di propria fiducia ovvero di un rappresentante di organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo e degli stranieri o di altra persona esperta o di propria fiducia.

5. Lo straniero ha diritto di produrre e allegare alla domanda di asilo ogni documentazione utile a comprovare i motivi della domanda, i dati personali e familiari, la situazione del Paese e le circostanze del viaggio.

6. Lo straniero ha inoltre diritto di ricevere copia vistata dall'autorità ricevente la dichiarazione della domanda di asilo, della documentazione da lui allegata e del verbale redatto dall'autorità ricevente.

7. L'autorità indicata nel comma 1, lettere a), b) e d), di fronte alla quale è presentata la domanda di asilo ha l'obbligo di riceverla, salvo i casi in cui risulti manifesta una delle cause ostative previste dall'articolo 4.

8. Salva l'applicazione della custodia dello straniero respinto alla frontiera e il re-

lativo procedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 5, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda di asilo, rilasciatane copia prevista dal comma 6, invita lo straniero ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato e a recarsi entro otto giorni alla Questura competente per territorio, e invia copia della domanda, con l'allegata documentazione, alla Questura.

9. L'autorità indicata al comma 1, lettera c), all'atto del ricevimento della domanda d'asilo dispone le misure di protezione volte ad assicurare l'incolumità personale del richiedente asilo, provvede all'audizione del richiedente asilo e trasmette immediatamente anche via fax, il verbale nonchè tutti i documenti ricevuti alla commissione nazionale per il riconoscimento del diritto di asilo.

10. Il comandante dell'aereo o della nave italiana che riceve la domanda di asilo la invia tempestivamente all'ufficio di polizia di frontiera nel primo scalo nel territorio dello Stato il cui dirigente procede ai sensi del comma 8.

11. L'ufficio della Questura che riceve la domanda, anche se si tratta di domanda presentata presso altra autorità, fissa non oltre il sessantesimo giorno successivo la data dell'audizione dell'interessato presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo.

12. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di viaggio di cui era in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto trattenuto.

13. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare si provvede a raccogliere un'unica domanda e a compilare un unico verbale, salvo che per ciascun figlio maggiore di età. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del gruppo familiare.

14. Nei casi in cui la domanda di asilo sia presentata da minori non accompagnati, l'autorità che raccoglie la domanda in Italia ne dà tempestiva comunicazione al tribu-

nale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Art. 4.

(Inammissibilità per manifesta infondatezza)

1. La domanda di asilo è inammissibile qualora sussista una delle seguenti circostanze:

a) lo straniero sia già stato riconosciuto rifugiato in altro stato nel quale possa attualmente godere di effettiva protezione;

b) i motivi addotti esplicitamente a sostegno della domanda di asilo non siano in alcun modo collegati alle circostanze che, in base alla legge e alle convenzioni internazionali, consentono il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario;

c) lo straniero abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità, e lo straniero che, trovandosi nelle condizioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera b) abbia chiesto o ottenuto assistenza da un altro Stato, salvo che intenda sottrarsi a violazioni dei propri diritti fondamentali subito nel Paese di prima accoglienza, ovvero nei cui confronti risulti un rifiuto di protezione o di assistenza da parte dello Stato terzo.

2. Competente a decidere in merito alla sussistenza delle cause ostative è la Commissione nazionale per il diritto di asilo.

3. Nel caso di cause ostative relative alla domanda di asilo raccolta dall'ufficio di polizia di frontiera, anche se presentata al comandante della nave o dell'aeromobile italiani, si provvede al procedimento previsto dall'articolo 5. In tali casi, competente a decidere in merito alla sussistenza delle cause ostative è il giudice competente per la convalida.

Art. 5.

*(Custodia dello straniero respinto alla frontiera.
Procedimento giurisdizionale di convalida)*

1. Lo straniero respinto alla frontiera deve essere posto sotto custodia e per il suo

caso si dà luogo al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo qualora sia ritenuta sussistente una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo previste dall'articolo 4.

2. Nei casi indicati al comma 1 il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera presso il quale è effettuato il respingimento provvede tempestivamente a compiere i seguenti atti:

a) dispone in via provvisoria, con provvedimento scritto e motivato consegnato immediatamente all'interessato, la custodia dello straniero presso strutture alloggiative, incluse, ove necessario, strutture ospedaliere;

b) comunica la notizia del provvedimento di respingimento e di quello di custodia provvisoria al pretore competente per territorio e al competente procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età, al presidente del tribunale per i minorenni e al procuratore della Repubblica presso lo stesso;

c) comunica altresì la notizia al presidente della commissione nazionale per il diritto di asilo;

d) comunica identica notizia al difensore dello straniero, provvedendo eventualmente alla nomina d'ufficio del difensore.

3. La nomina d'ufficio del difensore è effettuata nell'ambito degli elenchi e delle tabelle dei difensori d'ufficio del circondario predisposti in virtù delle norme vigenti e, ove del caso, integrati secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, da rappresentanti di organizzazioni di tutela dei diritti dell'uomo o degli stranieri.

4. Se lo straniero respinto non comprende la lingua italiana si provvede, secondo modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla nomina di un interprete.

5. Ricevuta la notizia dei provvedimenti di cui ai commi 1 a 4, il giudice si reca immediatamente presso il luogo in cui è custodito lo straniero respinto, ove, alla presenza dell'interprete e del difensore, lo in-

forma delle sue facoltà e dello svolgimento del procedimento successivo, acquisisce copia dei provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria e assume d'ufficio o su richiesta dello straniero o del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera, tutte le notizie e i documenti utili ad accertare le circostanze e le motivazioni del respingimento alla frontiera, la condizione personale dello straniero, la situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza e la eseguibilità del rimpatrio. Il Presidente della commissione nazionale per il diritto di asilo può, d'ufficio o su richiesta del giudice, inviare nota informativa sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza dello straniero.

6. Durante il procedimento la funzione del pubblico ministero può essere delegata, ai sensi dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera presso il quale è stato effettuato il respingimento.

7. Entro il termine perentorio di quarantotto ore successive alla comunicazione della avvenuta adozione dei provvedimenti effettuata dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera, il giudice, compiuti gli accertamenti indicati al comma 5, sentito personalmente lo straniero e udite le conclusioni orali del pubblico ministero e del difensore, adotta con ordinanza uno dei seguenti provvedimenti:

a) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria e dispone la continuazione della custodia dello straniero, qualora essi siano non manifestamente infondati e sia possibile eseguire il rimpatrio dello straniero entro i quindici giorni successivi all'adozione dell'ordinanza;

b) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso dello straniero all'interno del territorio dello Stato, e al questore della provincia in cui è posto il valico di frontiera di rilasciare un

permesso di soggiorno qualora il rimpatrio dello straniero non sia eseguibile entro i quindici giorni successivi alla data di adozione dell'ordinanza. In tal caso il giudice può altresì disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza anche con l'obbligo di dimora a carico dello straniero;

c) nel caso in cui i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria riguardino i minori, dispone modalità di custodia provvisoria che consentano di non interrompere i rapporti affettivi con il nucleo familiare di appartenenza;

d) annulla i provvedimenti di respingimento alla frontiera e di custodia provvisoria qualora essi appaiano basati su circostanze manifestamente infondate e ordina altresì all'ufficio di Polizia di frontiera di consentire immediatamente il regolare ingresso dello straniero nel territorio dello Stato;

e) annulla il provvedimento di custodia provvisoria qualora non risulti sussistere alcuna delle cause ostative previste all'articolo 4 e pertanto ordina all'ufficio di polizia di frontiera di ricevere immediatamente la domanda di asilo secondo le modalità previste dalla presente legge e di consentire successivamente allo straniero il regolare ingresso nel territorio dello Stato;

f) annulla il provvedimento di custodia e dispone l'immediata rimessione in libertà dello straniero nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di nome ovvero manchi il provvedimento di respingimento alla frontiera;

g) annulla il provvedimento di custodia e dispone l'immediata rimessione in libertà dello straniero se le condizioni mediche di quest'ultimo non consentono il protrarsi della custodia provvisoria.

8. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in una lingua conosciuta allo straniero o, ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo.

9. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

10. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata allo straniero ed all'ufficio di polizia di frontiera interessato.

11. Contro l'ordinanza lo straniero e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione nei modi e tempi previsti dall'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso ha effetti sospensivi.

12. Lo straniero di cui è disposta la custodia ha l'obbligo di dimorare nel luogo indicatogli e ha comunque diritto a comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore e con rappresentanti di enti o associazioni di difesa dei diritti dell'uomo.

13. Nei luoghi di dimora lo straniero ha diritto a ricevere vitto, alloggio e cure mediche urgenti.

14. Lo straniero che abbandoni la dimora impostagli per fare ingresso nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.

15. Le disposizioni del presente articolo non precludono un rientro spontaneo nel Paese di origine o di provenienza.

16. Gli atti connessi al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo sono esenti da ogni imposta e tributo.

Art. 6.

*(Condizione giuridica del richiedente asilo.
Permesso di soggiorno per richiesta asilo)*

1. Lo straniero che ha presentato la domanda di asilo ha l'obbligo di collaborare con le autorità competenti per l'espletamento della procedura.

2. La Questura competente nel luogo in cui dimora il richiedente asilo rilascia e rinnova il permesso di soggiorno per richiesta di asilo per la durata di tre mesi, rinnovabile. Tale permesso di soggiorno autorizza l'iscrizione nella scuola dell'obbligo.

3. Nei casi in cui la Commissione nazionale per il diritto di asilo non notifichi allo straniero la decisione sulla domanda di asilo entro trenta giorni dalla data dell'audizione e nei casi in cui sia pendente il ricorso giurisdizionale contro i provvedimenti di diniego dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario, allo straniero è rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta

di asilo, avente la durata di sei mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale presentato. Qualora sia pendente il suddetto ricorso giurisdizionale, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l'iscrizione temporanea nelle liste ordinarie di collocamento, e l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, nonchè l'iscrizione scolastica e universitaria.

4. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale.

5. Ai richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia il Ministero dell'interno concede un contributo giornaliero di prima assistenza, il cui importo è determinato secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Il contributo è erogato fino alla data della notificazione della decisione della Commissione ed il suo importo è adeguato periodicamente al costo della vita; esso non può essere comunque erogato allo straniero che non abbia depositato il suo passaporto o documento di viaggio presso la Questura, salvo che al richiedente asilo fosse oggettivamente impossibile disporne fin dall'inizio del viaggio.

6. Il richiedente asilo ha l'obbligo di comunicare alle questure competenti ogni trasferimento della propria dimora.

7. Le disposizioni del presente articolo non precludono allo straniero la possibilità di rinunciare spontaneamente alla domanda di asilo presentata, con dichiarazione scritta e conseguente revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e restituzione del passaporto o del documento di viaggio custodito presso la Questura, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, nonchè la possibilità di una sua spontanea uscita dal territorio dello Stato.

Art. 7.

(Esame della domanda di asilo)

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

2. A tal fine la Commissione valuta:

a) la domanda di asilo, il verbale redatto nel primo colloquio e la documentazione prodotta, allegata o comunque acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

c) ogni documentazione acquisita dalla Commissione o comunque prodotta dallo straniero.

3. La Commissione assume ogni informazione sulla effettiva situazione socio-economica in cui si trova attualmente il Paese da cui è espatriato lo straniero. La Commissione provvede altresì ad acquisire ogni utile informazione sul viaggio effettuato dal richiedente asilo e sulla situazione sua e della sua famiglia prima dell'espatrio.

4. L'audizione avviene in luogo non aperto al pubblico e di fronte a tutti i membri della Commissione.

5. Lo straniero è invitato ad esprimersi nella propria lingua e, se occorre, la Commissione nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati dallo straniero e la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato.

8. Durante l'audizione il richiedente asilo può produrre una documentazione che deve essere acquisita e valutata dalla Commissione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene con domande dirette dei membri della Commissione e della persona che eventualmente assiste lo straniero. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 194 e 499 del codice di procedura penale.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale della audizione e della documentazione da lui prodotta alla Commissione.

11. Qualora non siano osservate le disposizioni del presente articolo, la decisione della Commissione è nulla.

Art. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo)

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo si pronuncia sulla domanda di asilo adottando una delle seguenti decisioni:

a) dichiara inammissibile la domanda qualora sussista una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo indicate dall'articolo 4;

b) riconosce lo *status* di rifugiato allo straniero che possieda i requisiti previsti dalla legge;

c) riconosce l'asilo umanitario allo straniero che ne possieda i requisiti previsti dalla legge, e non abbia i requisiti per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

d) rigetta la domanda di asilo che risulti presentata dallo straniero che non possieda i requisiti e le condizioni previste dalla presente legge per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario.

2. La mancanza di riscontri oggettivi che confermino la veridicità di un fatto o di una atto o di una circostanza, inclusa la propria identità e i propri dati anagrafici, affermati o negati dallo straniero nella domanda di asilo o nelle dichiarazioni da lui rese nel verbale, nel primo colloquio o nell'audizione ovvero nei documenti da questi prodotti, non può costituire di per sé prova della loro falsità, nè può costituire il solo motivo per dichiarare inammissibile o per rigettare la domanda.

3. La Commissione decide sulla domanda di asilo con atto scritto e dettagliatamente

motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i termini per la sua impugnazione.

4. La decisione sulla domanda di asilo presentata da un nucleo familiare produce i medesimi effetti per ciascuno dei suoi componenti.

5. La Commissione si pronuncia sulla domanda non oltre trenta giorni dalla data in cui è avvenuta l'audizione dell'interessato.

6. L'intero testo della decisione deve essere notificato in copia, a cura della Commissione, allo straniero, al Ministero dell'interno e alla questura competente, nel più breve termine e comunque non oltre trenta giorni dalla data in cui si è svolta l'audizione dello straniero. Al testo notificato allo straniero deve essere altresì allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile.

Art. 9.

*(Riconoscimento dello status di rifugiato.
Carta di soggiorno e documento di via)*

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo rilascia allo straniero al quale riconosce lo status di rifugiato un apposito certificato, nelle forme definite dal regolamento di attuazione della presente legge, che deve essere notificato all'interessato in allegato alla copia della decisione della Commissione.

2. Allo straniero che esibisca il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e che restituisca il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il questore della provincia in cui dimora rilascia una carta di soggiorno avente la durata di cinque anni.

3. La carta di soggiorno del rifugiato reca la menzione del riconoscimento dello status di rifugiato e del trattamento di cui gode il titolare.

4. Su istanza dell'interessato, la carta di soggiorno del rifugiato è automaticamente rinnovata alla scadenza previa esibizione del solo certificato di riconoscimento dello status di rifugiato.

5. La carta di soggiorno del rifugiato è revocata nei soli casi in cui sia eseguita l'espulsione del rifugiato dal territorio dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ovvero sia divenuta definitiva la decisione di cessazione dello *status* di rifugiato.

6. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento dello *status* di rifugiato e della carta di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza della carta di soggiorno. Il regime del documento di viaggio per rifugiati è disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità delle convenzioni internazionali.

7. Il riconoscimento dello *status* di rifugiato in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento dello *status* e di una carta di soggiorno, in favore di ciascuno dei suoi componenti.

Art. 10.

(Trattamento del rifugiato. Interventi assistenziali)

1. Il rifugiato ha diritto di soggiornare nel territorio dello Stato e di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di previdenza e di assistenza sociale, di assistenza sanitaria.

2. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano.

3. Il rifugiato può attuare il ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

4. Il rifugiato può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Per ogni altra materia il rifugiato riceve il trattamento più favorevole riservato dalla legge agli stranieri.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina, in conformità delle norme internazionali, le forme di assistenza amministrativa riconosciute ai rifugiati a cura dello Stato e degli enti locali.

7. I diritti previsti nel comma 1 si estendono al coniuge, ai figli minori e al genitore a carico, che convivano con il rifugiato, regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

8. La Repubblica promuove e favorisce con specifici interventi l'inserimento del rifugiato nella società italiana.

9. Gli interventi assistenziali a favore del rifugiato competono al comune in cui egli risiede.

10. Il rifugiato titolare di carta di soggiorno in corso di validità può essere espulso dal territorio dello Stato soltanto nei casi e con i limiti previsti dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Art. 11.

(Riconoscimento dell'asilo umanitario)

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo rilascia allo straniero a cui riconosce l'asilo umanitario un apposito certificato, disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge, che deve essere notificato all'interessato in allegato alla copia di decisione della Commissione.

2. Allo straniero che esibisca il certificato di riconoscimento dell'asilo umanitario e che restituisca il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il questore della Provincia in cui dimora rilascia un permesso di soggiorno per motivo umanitario avente la durata di un anno.

3. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo umanitario gode del trattamento previsto dalla presente legge per il rifugiato, ove non indicato diversamente dalla presente legge.

4. Il permesso di soggiorno per asilo umanitario è rinnovabile, previa esibizione

del certificato di riconoscimento dell'asilo umanitario, fino a quando non sia divenuta definitiva la decisione di cessazione dell'asilo umanitario.

5. Allo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo umanitario il questore rilascia, a richiesta, un titolo di viaggio per stranieri di durata limitata alla durata del permesso di soggiorno. Il titolo di viaggio è rilasciato e rinnovato secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Il riconoscimento dell'asilo umanitario in favore di un nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento e di un permesso di soggiorno per asilo umanitario, in favore di ciascuno dei suoi componenti.

7. Qualora sia adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione, lo straniero cui è riconosciuto l'asilo umanitario non può comunque essere inviato nello Stato di cui è cittadino o, se apolide, in cui risiedeva.

Art. 12.

(Diniego dell'asilo ricorsi giurisdizionali)

1. Se la Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara inammissibile o rigetta la domanda di asilo, lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato alla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, qualora il permesso sia in scadenza, entro quindici giorni dalla data della notificazione della decisione, salvo che gli sia concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvi gli effetti dell'impugnazione.

2. L'espulsione per soggiorno illegale dello straniero che aveva presentato domanda di asilo può essere disposta soltanto successivamente al decorso dei termini indicati al comma 1.

3. Contro la decisione che dichiara inammissibile o che rigetta la domanda di asilo è ammessa la presentazione di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero ha domicilio eletto.

In ogni caso sono esclusi i ricorsi amministrativi.

4. La presentazione del ricorso ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della decisione definitiva sul ricorso e di consentire il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

5. Il Tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenze che devono essere depositate entro sessanta giorni dal deposito dei ricorsi di rispettiva competenza.

6. Il giudice amministrativo nei ricorsi indicati nel comma 3 ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

7. La sentenza definitiva del giudice che dichiara l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario sostituisce a tutti gli effetti l'analogo certificato rilasciato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

8. L'attestazione consolare di non mendacia dell'autocertificazione dei redditi prodotti all'estero prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n.217, non è richiesta se lo straniero ha lo *status* di rifugiato o è titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo o per asilo umanitario.

Art. 13.

(Cessazione dello status di rifugiato. Procedura. Ricorsi giurisdizionali)

1. La cessazione dello *status* di rifugiato è pronunciata con decisione adottata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

2. Allo straniero per il quale è dichiarato cessato lo *status* di rifugiato il questore revoca la carta di soggiorno.

3. In merito alla richiesta di cessazione dello *status* di rifugiato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 3 per la domanda di asilo, nonchè dall'articolo 7 per la decisione sulla domanda di asilo.

4. Si considera di diritto verificata la cessazione dello *status* di rifugiato nel caso in

cui lo straniero presenti alla Questura una istanza scritta di restituzione del passaporto nazionale ivi depositato al momento della presentazione della domanda di asilo, allegandovi una dichiarazione di rinuncia allo *status* di rifugiato. Tuttavia l'istanza di restituzione può essere rifiutata dal questore, qualora si possa ritenere che la rinuncia allo *status* di rifugiato e la richiesta di restituzione del passaporto siano il frutto di violenze o minacce dirette o indirette, rivolte, in patria o all'estero, al rifugiato o ai propri familiari.

5. Il questore procede alla revoca della carta di soggiorno del rifugiato dopo il trentesimo giorno dalla data in cui lo straniero ha ricevuto la notificazione della decisione che ha dichiarato la cessazione dello *status* di rifugiato se non è stato notificato ricorso giurisdizionale contro la decisione.

6. Contro la decisione che dichiara la cessazione dello *status* di rifugiato è ammessa la presentazione di un ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha il domicilio eletto; il ricorso deve essere notificato entro il termine indicato nel comma 5. In ogni caso sono esclusi ricorsi amministrativi.

7. Ai ricorsi giurisdizionali di cui al comma 6 si applicano le disposizioni previste dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 12.

8. Il Ministero dell'interno e le Regioni possono predisporre, anche in collaborazione con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, programmi di rientro in patria degli stranieri per i quali sia cessato lo *status* di rifugiato.

Art. 14.

(Cessazione dell'asilo umanitario)

1. Periodicamente la Commissione nazionale per il diritto di asilo può dichiarare cessato l'asilo umanitario riconosciuto in favore dei cittadini di un determinato Stato secondo le modalità previste dall'articolo 12 qualora ne siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale.

2. Entro trenta giorni dalla data della notificazione della decisione di cessazione

dell'asilo umanitario lo straniero può comunque presentare alla questura domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, che è esaminata secondo le disposizioni previste dalla presente legge per la domanda di asilo.

Art. 15.

(Disposizioni per i casi di esodi di massa)

1. Nei casi in cui si verifichi un afflusso di massa nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il proprio Paese per uno dei motivi che consentono il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario o per altri gravi motivi, il Governo della Repubblica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha facoltà di dichiarare lo stato di emergenza disponendo, secondo i criteri indicati nel presente articolo e in osservanza delle convenzioni internazionali, deroghe eccezionali e speciali alle disposizioni della presente legge e di altre leggi dello stato al fine di adottare ogni misura idonea a far fronte alle straordinarie ed urgenti necessità derivanti dall'afflusso di massa.

2. Il decreto indicato nel comma 1 può disporre una o più delle seguenti misure:

a) l'avviamento e l'alloggiamento degli stranieri in strutture di accoglienza temporanea, eventualmente disponendo l'obbligo di dimora all'interno di tali strutture;

b) la determinazione di gruppo dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario agli stranieri che appartengano ad una determinata nazionalità, appartenenza etnica, linguistica o religiosa e che provengano da determinate zone o che si trovino in altre circostanze eccezionali; in caso di determinazione di gruppo, la domanda di asilo può indicare soltanto le generalità, la nazionalità, il gruppo etnico, linguistico o religioso di appartenenza ovvero la zona di provenienza o altri elementi corrispondenti ai requisiti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) la nomina dei prefetti o dei sindaci delle località in cui maggiore è l'afflusso di stranieri quali i commissari straordinari o coordinatori degli interventi pubblici e privati;

d) l'indicazione della copertura delle eventuali spese straordinarie dello Stato, degli enti locali e delle associazioni di volontariato e delle modalità di erogazione dei fondi messi a disposizione, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato;

e) il rientro in patria degli stranieri nei Paesi in cui non siano più in essere i fenomeni che avevano indotto il flusso migratorio di massa, ovvero il loro avviamento verso altri Stati in cui siano protetti dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui i predetti fenomeni siano tuttora in atto.

3. In ogni caso il decreto consente l'ingresso temporaneo degli stranieri di cui al comma 1 e ne dispone il temporaneo soggiorno senza alcuna discriminazione relativa alla razza, alla nazionalità, alle condizioni di salute o alla lingua, con particolare riguardo, in caso di eventi bellici, ai disertori, ai renitenti alla leva, agli obiettori di coscienza, ai minori non accompagnati in stato di bisogno, ai feriti, ai familiari di sfollati già accolti nel territorio dello Stato ed a coloro che, anche su segnalazione dell'Alto commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati, si trovino in situazione di imminente pericolo per la propria vita o sicurezza personale o sono vittime di violazioni di diritti inviolabili della persona. Sono fatte salve le inderogabili esigenze di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

Art. 16.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, determinato nel limite massimo di 10 mi-

liardi annui a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

